



Proposta di legge recante:

“Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge regionale, recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, nasce dall’esigenza di aggiornare e rafforzare il quadro normativo vigente in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone di minore età, adeguandolo all’evoluzione del contesto sociale, istituzionale e programmatico, nonché all’impostazione adottata a livello nazionale.

In particolare, l’intervento legislativo è finalizzato ad armonizzare la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2, istitutiva dell’Osservatorio regionale per i minori, con l’assetto e le finalità dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, superando una visione esclusivamente incentrata sulla condizione del minore e adottando un approccio più ampio e integrato che consideri l’intero percorso di crescita, sviluppo e partecipazione dei bambini e degli adolescenti.

A tal fine, la proposta di legge dispone il cambiamento della denominazione dell’organismo, che diviene Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, configurandosi quale organismo pubblico di studio, analisi, monitoraggio e proposta, che subentra a pieno titolo all’Osservatorio regionale per i minori, assicurandone continuità istituzionale e funzionale.

L’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza è chiamato a svolgere un ruolo strategico di coordinamento e messa in rete delle diverse istituzioni pubbliche e private operanti nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza, favorendo l’integrazione delle politiche sociali, educative, sanitarie, culturali e sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi presenti sul territorio regionale.

Tra le principali finalità dell’Osservatorio rientrano:

- la ricognizione e l’analisi dei servizi e degli interventi esistenti;
- la raccolta, elaborazione e interpretazione dei dati e dei flussi informativi relativi alle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza;
- il monitoraggio delle politiche e delle azioni di contrasto alla povertà educativa e alle disuguaglianze;
- il supporto ai processi di programmazione e valutazione delle politiche regionali di settore.

In tale prospettiva, l’Osservatorio è chiamato a redigere una relazione annuale sullo stato dell’infanzia e dell’adolescenza in Calabria, da presentare al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di tale relazione costituiscono uno strumento conoscitivo essenziale per orientare le scelte strategiche della Regione e possono consentire alla Giunta regionale di formulare specifiche direttive agli enti locali, rafforzando il coordinamento istituzionale e l'efficacia degli interventi sul territorio.

La proposta di legge interviene inoltre sulla composizione e sul funzionamento dell'Osservatorio, ampliandone la rappresentatività attraverso l'inserimento di ulteriori soggetti qualificati, tra cui rappresentanti delle società medico-scientifiche dell'area pediatrica, e prevedendo la possibilità di coinvolgere esperti in ambiti tematici rilevanti quali l'inclusione, la disabilità, l'integrazione dei minori stranieri, lo sport, la cultura, la comunicazione e l'educazione ambientale. È altresì ribadito il principio della gratuità della partecipazione alle attività dell'Osservatorio.

Sotto il profilo ordinamentale, la proposta si configura come un intervento di novellazione e integrazione della legge regionale n. 2/2017, senza introdurre nuovi organismi né duplicazioni amministrative, ma valorizzando e rafforzando una struttura già esistente, rendendola maggiormente coerente con le esigenze attuali e con il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La proposta di legge si compone di sette articoli:

- gli articoli 1, 2 e 3 intervengono sul titolo e sulle disposizioni istitutive dell'Osservatorio, aggiornandone la denominazione e le finalità;
- gli articoli 4 e 5 modificano la disciplina relativa alla composizione, al funzionamento, ai compiti e alle funzioni dell'Osservatorio;
- l'articolo 6 integra la disposizione concernente la relazione annuale, rafforzandone il valore programmatico;
- l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Nel complesso, la proposta mira a dotare la Regione Calabria di uno strumento più efficace, moderno e partecipato per la promozione dei diritti, del benessere e della piena cittadinanza dei bambini e degli adolescenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, integrazione delle politiche e sostenibilità finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge ha carattere ordinamentale in quanto rappresenta un intervento di novellazione volto a modificare e integrare la legge regionale 2/2017 già vigente e efficace in assenza di oneri.

L'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria sancito dall'articolo 7.

Le attività già previste dalla legge regionale oggetto di modifica e le modifiche apportate dalla presente proposta sono realizzate in assenza di oneri mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le attività di supporto alle funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni amministrative, senza necessità di nuovi stanziamenti.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica il titolo della l.r. 2/2017. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Integra l'articolo 1 della l.r. 2/2017 aggiungendovi un comma sulle finalità della legge oggetto di modifica. Carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifica l'articolo 2 relativo alla istituzione dell'Osservatorio regionale, cambiandone la denominazione. Carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Integra l'articolo 3 della l.r. 2/2017 relativo alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio. Non comporta nuove spese. Specifica che la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito.			
5	Modifica l'articolo 4 della l.r. 2/2017 con riferimento ad alcuni aspetti formali dei compiti e delle funzioni dell'Osservatorio senza prevedere nuove spese.			

6	Integra l'articolo 6 della l.r. 2/2017 al fine di specificare che le risultanze della relazione annuale ivi prevista possono consentire alla Giunta regionale di formulare direttive ad hoc agli enti locali.			
7	Clausola di invarianza finanziaria. Nessun onere per il bilancio regionale. Le attività previste dalla legge sono realizzate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie funzioni amministrative, senza necessità di nuovi stanziamenti.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”

Art. 1

(Modifica del titolo della l.r. n. 2/2017)

1. Nel titolo della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori), le parole: “i minori” sono sostituite dalle seguenti: “l’infanzia e l’adolescenza”.

Art. 2

(Integrazione dell’articolo 1 della l.r. n. 2/2017)

1. L’articolo 1 della l.r. n. 2/2017 è così modificato:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

“01. La Regione Calabria riconosce che la promozione dei diritti dell'infanzia rappresenta un impegno collettivo che richiede la partecipazione di istituzioni, famiglie e comunità e che è fondamentale per costruire una società più inclusiva e capace di offrire una migliore qualità di vita ai cittadini.”.

b) all’inizio del comma 1, dopo le parole: “Regione Calabria, è inserita la seguente: “inoltre,”.

Art. 3

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. n. 2/2017)

1. L’articolo 2 della l.r. n. 2/2017 è così modificato:

a) nella rubrica, le parole: “dei minori” sono sostituite dalle seguenti: “per l’infanzia e l’adolescenza”;

b) nel comma 1, le parole: “è istituito l'Osservatorio regionale dei minori” sono sostituite dalle seguenti: “è costituito l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza che ha sede”.

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 3 della l.r. 2/2017)

1. L'articolo 3 della l.r. n. 2/2017 è così modificato:

- a) all'inizio del comma 1, le parole: "L'Osservatorio regionale sui minori" sono sostituite dalle seguenti: "L'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza";
- b) dopo la lettera g) del comma 1 sono aggiunti la seguente lettera e il seguente comma:
"h) due rappresentanti delle società medico-scientifiche dell'area pediatrica operanti in Calabria, designati dai rappresentanti delle stesse e nominati dal Presidente del Consiglio regionale.

1-bis. Possono essere invitati alle riunioni anche esperti di settori che operano nei seguenti ambiti:

- a) comunicazione, informazione e partecipazione;
- b) inclusione dei minori e adolescenti stranieri;
- c) inclusione dei minori e adolescenti disabili;
- d) sport e promozione della pratica sportiva;
- e) offerta culturale rivolta ai minori e agli adolescenti;
- f) educazione ambientale e mobilità sostenibile.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno le riunioni hanno validità indipendentemente dal numero dei partecipanti e le decisioni assunte sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.”

Art.5

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 2/2017)

1. L'articolo 4 della l.r. n. 2/2017 è così modificato:

- a) nei commi 1 e 2 le parole: “i minori” sono sostituite dalle seguenti: “l'infanzia e l'adolescenza”;
- b) all'inizio della lettera g) del comma 2, le parole: “favorire la” sono sostituite dalle seguenti: “istituzione della”;

- c) la lettera h) del comma 2 è abrogata.

Art. 6

(Integrazione dell'articolo 6 della l.r. 2/2017)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 2/2017 sono aggiunte le seguenti parole: “, anche al fine di consentire alla Giunta regionale la formulazione di direttive per gli enti locali.”.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.